

Modifica dell'ordinanza sulla costituzione di una riserva di energia elettrica per l'inverno del 25 gennaio 2023 (Ordinanza sulla riserva invernale, OREI, RS 734.722)

Presentazione sinottica delle modifiche previste rispetto alla ordinanza attuale

<i>Diritto vigente</i>	<i>Progetto di consultazione del 7 marzo 2025</i>
<i>Il Consiglio federale svizzero,</i> visti gli articoli 8a capoverso 7, 9 e 30 capoverso 2 della legge del 23 marzo 2007¹ sull'approvvigionamento elettrico (LAEI),² <i>ordina:</i>	<i>Il Consiglio federale svizzero,</i> visti gli articoli 8b capoverso 7, 9 e 30 capoverso 2 della legge del 23 marzo 2007¹ sull'approvvigionamento elettrico (LAEI) <i>ordina:</i>

¹ RS 734.7

Diritto vigente	Progetto di consultazione del 7 marzo 2025
<i>Art. 6 cpv. 4</i> ⁴ La partecipazione alla riserva complementare dura al massimo fino al 31 maggio 2026. È fatta salva un'eventuale proroga della partecipazione a seguito di disposizioni successive alla presente ordinanza.	<i>Art. 6 cpv. 4</i> ⁴ La partecipazione alla riserva complementare dura fino al 31 maggio 2030.
<i>Art. 7 cpv. 1 e 2</i> ¹ I gestori di gruppi elettrogeni di emergenza e i gestori di impianti di cogenerazione con una potenza inferiore a 5 MW possono partecipare alla riserva soltanto attraverso un aggregatore che raggruppi gli impianti. ² I gestori di gruppi elettrogeni di emergenza possono partecipare alla riserva complementare fino al 30 aprile 2023 se gli impianti funzionano in isola e non immettono elettricità in rete. Per la partecipazione devono essere adempiute le seguenti condizioni: a. l'accesso alla rete è negato per motivi tecnici, non eliminabili a breve termine, secondo l'articolo 13 capoverso 2 LAEl; e b. l'impianto è commutato nella modalità di funzionamento a isola e può funzionare secondo il programma previsionale solamente nel caso di un prelievo dalla riserva o di un guasto di rete.	<i>Art. 7 cpv. 1 e 2</i> ¹ I gestori di gruppi elettrogeni di emergenza e i gestori di impianti di cogenerazione con una potenza inferiore a 30 MW possono partecipare alla riserva soltanto attraverso un aggregatore che raggruppi gli impianti. ² <i>Abrogato.</i>
<i>Art. 15 cpv. 1</i> ¹ La società di rete stipula con ogni aggregatore un accordo circa le modalità per la messa a disposizione congiunta dei gruppi elettrogeni di emergenza e degli impianti di cogenerazione per la riserva complementare. Per gli impianti di cogenerazione a partire da una potenza di 5 MW, essa stipula un accordo direttamente con i gestori, sempre che questi ultimi soddisfino i requisiti tecnici della società di rete.²⁹	<i>Art. 15 cpv. 1</i> ¹ La società di rete stipula un accordo concernente le modalità per la messa a disposizione dei gruppi elettrogeni di emergenza e degli impianti di cogenerazione per la riserva complementare: a. nel caso di gruppi elettrogeni di emergenza e di impianti di cogenerazione aventi una potenza inferiore a 30 MW: con i singoli aggregatori; b. nel caso di impianti di cogenerazione aventi una potenza pari o superiore a 30 MW: con i singoli gestori degli impianti.
nuovo scopo	<i>Art. 30 cpv. 2^{bis}</i> ^{2bis} La validità della presente ordinanza è prorogata fino al 31 dicembre 2030.